



PROCURA GENERALE

della Corte di cassazione

Udienza pubblica del 20 FEBBRAIO 2010 – I Sezione civile

R.G. n. 27875 2017 – n. 8 del ruolo

IL PUBBLICO MINISTERO

Visto il ricorso R.G. n. 27875/2017;

letti gli atti, osserva:

1. L'istituto bancario X ricorre per cassazione contro il provvedimento con cui il Tribunale di Firenze ha respinto il reclamo proposto avverso la decisione del giudice delegato che, investito dalla società Y della istanza di scioglimento del contratto intercorso tra le parti, ne aveva disposto l'accoglimento.
2. Dalla ricostruzione dei fatti processuali emerge che l'istituto bancario X si era obbligato ad anticipare, dietro presentazione di ricevute bancarie e commerciali, i crediti che la società Y ancora *in bonis* avesse vantato nei confronti di terzi; utilizzando l'usuale schema delle linee di credito autoliquidanti, la società Y non avrebbe dovuto rimborsare il debito contratto per effetto delle erogazioni di contante né avrebbe dovuto cedere pro solvendo i crediti "monetizzati" ma, secondo lo schema negoziale prescelto, si sarebbe dovuta limitare, in ossequio ad uno specifico mandato in *rem propriam* all'uopo accordatole, ad incassare dai terzi quanto dovuto alla società Y ed a compensare le somme rimosse con il debito contratto dalla cliente per effetto delle anticipazioni; nel corso del rapporto il Banco aveva eseguito, dietro presentazione delle ricevute, l'anticipazione richiesta ma, prima che il meccanismo negoziale di garanzia fosse operativo, la società Y aveva proposto domanda di concordato cui era seguita l'istanza di scioglimento del

contratto.

3. Il Tribunale di Firenze ha ritenuto che l'art. 169 bis l.f. fosse applicabile al caso in esame in quanto, pur dopo la esecuzione del finanziamento, il contratto è ancora pendente per entrambe le parti in quanto l'istituto bancario è obbligato ad eseguire le prestazioni che rendono operativa la garanzia (incasso del credito e compensazione del riscosso).

4. Il ricorso è inammissibile.

Va, infatti, data continuità all'orientamento secondo cui In tema di concordato preventivo con riserva, è inammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. avverso il decreto con il quale il tribunale, nell'assegnare il termine per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione, abbia altresì autorizzato, ai sensi dell'art. 169 bis l.fall., la sospensione di contratti (nella specie, bancari per anticipazione su effetti) in corso di esecuzione, trattandosi di provvedimento privo dei requisiti della decisorietà e della definitività (Cass. 17520/2015).

5. Tuttavia, stante la rilevanza della questione controversa, sarebbe opportuno che la Corte affrontasse la questione nell'interesse della legge.

Il problema sollevato dal presente ricorso è il seguente: si tratta di stabilire, in generale, in presenza di quali condizioni sia possibile per l'imprenditore che abbia avanzato domanda di concordato preventivo chiedere e conseguire la sospensione ovvero lo scioglimento dei contratti pendenti. Una volta delineato l'ambito applicativo dell'art. 169 bis l.f. è poi opportuno stabilire se tale disposizione sia applicabile ai contratti bancari riconducibili alla categoria delle cd. linee auto liquidanti.

Innanzitutto, è ragionevole ritenere che l'art. 169 bis l.f. si applichi ai soli rapporti negoziali a prestazioni corrispettive che, al momento della presentazione della domanda di concordato, siano ancora, in tutto o in parte, ineseguiti da entrambe le parti. A tale conclusione induce la formulazione della norma che evoca quella dettata dall'art. 72 l.f.. Conforta tale ricostruzione la constatazione che,

diversamente opinando, ove il contraente in bonis avesse già integralmente adempiuto gli impegni negoziali assunti, egli sarebbe titolare solo di posizioni giuridiche attive (crediti) che l'imprenditore proponente dovrebbe necessariamente soddisfare.

Ciò posto, è necessario precisare che, per stabilire se un contratto abbia o meno avuto esecuzione, occorre individuare la prestazione principale e stabilire se essa sia stata adempiuta. Non può, invece, aversi riguardo alle prestazioni accessorie che eventualmente onerano i contraenti a corredo del sinallagma principale.

Fatte queste premesse, la tesi preferibile è quella secondo cui l'art. 169 *bis* l.f. non si applichi al finanziamento concesso dagli istituti bancari dietro presentazione delle ricevute che sia garantito da patto di compensazione quando l'anticipazione sia stata eseguita prima della pendenza del ricorso di cui all'art. 161 l.f.

Conforta tale soluzione la circostanza che la banca finanziatrice realizza il programma negoziale di cui al contratto di anticipazione quando esegue le erogazioni. Muovendo da tale premessa, quando il finanziamento sia stato interamente erogato ad essere ancora dovuta è la sola controprestazione di rientro del cliente beneficiario dalla provvista. Né può indurre a diversa conclusione il fatto che l'istituto di credito abbia l'onere di eseguire il mandato in *rem propriam* di incasso delle somme da compensare e che tale attività si debba svolgere in pendenza della domanda di concordato. L'incasso dei crediti e la loro compensazione a decremento del debito contratto dall'imprenditore correntista, invero, configurano obbligazioni di natura accessoria che attengono alla attuazione della garanzia e che sono estranee alla causa concreta del rapporto (in tal senso, con riferimento alla interpretazione dell'art. 72 l.f., Cass. 3708/1983).

La soluzione sin qui propugnata appare, peraltro, conforme alla tutela dell'affidamento dei contraenti.

Ove si accedesse alla tesi secondo cui la banca, per effetto della sola presentazione della domanda di concordato, sia esposta al rischio di perdere la garanzia che l'aveva indotta a stipulare il contratto di finanziamento, si arriverebbe al paradosso

di ipotizzare che il concordato preventivo costituisca lo strumento per per elidere posizioni di credito o debito inertizzando i meccanismi negoziali sottesi all'esercizio dell'autonomia privata e per impedire che il contratto venga portato ad utile conclusione nella sua sola fase attuativa.

Per quanto precede, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Ove la Corte ritenga meritevole la questione controversa, potrebbe enunciare ai sensi dell'art. 363 c.p.c. seguente principio di diritto: l'art. 169 *bis* l.f. consente la sospensione o lo scioglimento dei contratti a prestazioni corrispettive che, alla data di presentazione del ricorso di cui all'art. 161 l.f. siano ancora inadempiti (in tutto o in parte) da entrambi i contraenti; al fine di valutare se il contratto a prestazioni corrispettive sia ancora pendente occorre aver riguardo alla prestazione principale che connota il sinallagma contrattuale e non invece alle eventuali prestazioni accessorie pur previste dal programma negoziale; l'ar. 169 *bis* l.f. non trova applicazione in relazione ai contratti di anticipazione bancaria su presentazione di ricevute bancarie o commerciali quando garantiti dal mandato all'incasso e da accordo di compensazione se il finanziamento, al momento della presentazione della domanda di concordato sia stato già erogato e quest'ultima venga formalizzata prima che l'incasso delle ricevute e la compensazione abbiano operato. Il contratto di finanziamento in questione deve, invero, ritenersi non più pendente quando l'istituto bancario abbia effettuato l'anticipazione e la procedura concorsuale si innesti durante lo svolgimento delle operazioni negoziali accessorie finalizzate alla realizzazione della garanzia.

PER QUESTI MOTIVI

Chiede che la Corte di Cassazione dichiari inammissibile il ricorso ed enunci il principio di diritto di cui sopra.

Il Sostituto Procuratore Generale

Anna Maria Soldi